

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2013

concernente una misura adottata dalla Germania, in conformità all'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta un mini-ATV elettrico del tipo HB-ATV49Q-Electric, prodotto dalla Huabao Electric Appliance Co. Ltd.

[notificata con il numero C(2013) 6552]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/499/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, le autorità tedesche hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri di una misura che vieta l'immissione sul mercato di un mini-ATV (veicolo all'terrain) elettrico del tipo HB-ATV49Q-Electric prodotto dalla Huabao Electric Appliance Co. Ltd., Zhiying Street, Guashan Industry Area, Yongkang, Zhejiang, Cina, e importato nell'UE dalla QBB Funsporthandel, Hofstraße 21, 56841 Traben-Trarbach, Germania.
- (2) Le autorità tedesche hanno indicato come motivo della misura la mancata conformità del mini-ATV ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dall'allegato I della direttiva 2006/42/CE:
- 1.3.2 — Rischio di rottura durante il funzionamento
Il telaio dell'ATV rischiava di rompersi durante l'utilizzo a causa della scarsa qualità delle saldature.
 - 1.3.7 — Rischi dovuti agli elementi mobili
La trasmissione a cinghia era accessibile e non protetta.
 - 1.7.3 — Marcatura delle macchine
La marcatura non comprendeva il nome e l'indirizzo completo del fabbricante.
 - 1.7.4 — Istruzioni
Il mini-ATV non era accompagnato da istruzioni in lingua tedesca.
- (3) Le autorità tedesche hanno inoltre osservato che sebbene il prodotto recasse la marcatura CE, non era accompa-

gnato da una dichiarazione CE di conformità redatta e firmata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/42/CE.

- (4) La notifica era accompagnata da un rapporto di ispezione redatto dal Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht, della Renania Palatinato.
- (5) Secondo la procedura stabilita all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha scritto al fabbricante e all'importatore invitandoli a presentare osservazioni sulla misura adottata dalle autorità tedesche. Non è stata ricevuta alcuna risposta.
- (6) L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che il mini-ATV elettrico del tipo HB-ATV49Q-Electric fabbricato dalla Huabao Electric Appliance Co. Ltd. non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dalla direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalle autorità tedesche che vieta l'immissione sul mercato di un mini-ATV elettrico del tipo HB-ATV49Q-Electric prodotto dalla Huabao Electric Appliance Co. Ltd. è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2013

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.